

valore non notificato; e ciò senza pregiudizio di procedere col rigore delle Leggi contro i detentori di proprietà appartenenti allo Stato.

II. Non è esente da quest'obbligo alcuno, ancorchè abbia fatte altre precedenti Notifiche, o alla Commissione Provinciale del Censo, o a qualunque altro Pubblico ufficio.

III. Le Notificazioni devono essere immancabilmente accompagnate da tre copie autentiche di cadauno dei rispettivi titoli, e documenti, devono essere distinte per qualità, quantità, e reddito, colla indicazione del Comune, ove sono situate le proprietà, non che del Nome, e Cognome del debitore, e con ogni altra precisa, e necessaria indicazione.

IV. In conseguenza si considerano, come non fatte, e devono ripetersi a senso delle prestabilite norme quelle Notificazioni, che si riportarono alle denonzie prodotte l'anno scorso alla Commissione Provinciale del Censo; come pure quelle, o spoglie intieramente di ogni autentico documento, e titolo, o munite di una sola copia di Esso, ammenocchè non vengano rassegnate le altre due simili copie, sicchè sieno tre, come all'articolo precedente.

Venezia li 17 Maggio 1806.

ERIZZO.

Pietro Vincenti Foscarini Segr.

Pubblicato li 21 Maggio 1806.